COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. 8483/2018

Monterosso Almo, 19/09/2018

Preg.mo
Presidente del Consiglio Comunale

Spett.le
Giunta Comunale

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.) s.m.i. - Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

RELAZIONE

Il D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal d.lgs. 100/2017, detta la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, introducendo significative novità, la più rilevante delle quali è la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dal Comune, con l'obbligo dell'adozione di una delibera consiliare ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione da trasmettere, anche se con esito negativo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al MEF.
L'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali, individuando al comma 2 (a cui si rinvia) le attività per le quali è consentito costituire, mantenere o acquisire quote societarie.
Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 – c. 4).
Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti – sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni etc.).
La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – è intervenuta con delle apposite linee di indirizzo e relativo allegato, giusta delibera 19/2017.

Dall'attività di ricognizione straordinaria è risultato che il Comune di Monterosso Almo possiede le seguenti partecipazioni societarie:

1) **Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A.** (c.f. 01544690884), con sede in Viale del Fante, 10 Ragusa (RG) – quota partecipazione diretta 1.09%, pari a 216

(duecentosedici) azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di euro 2.160,00 (duemilacentosessanta,00): è una partecipazione obbligatoria per legge prevista e disciplinata ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. che sostituisce l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;

2) **ATI – Assemblea Territoriale Idrica** – (c.f. in fase di rilascio), con sede in Viale Mario Rapisardi n. 124 Ragusa (RG) - quota di partecipazione diretta 1,04%: in realtà si tratta di un ente di governo avente ad oggetto la regolazione del servizio idrico integrato; l'ATI sostituisce e subentra all'ATO Idrico di Ragusa (v. punto 4) oramai in liquidazione;
3) **ATO Ragusa Ambiente S.p.A. – in liquidazione** (c.f. 01221700881), con sede in Zona Industriale – Centro Direzionale ASI – Edificio Uffici 5° piano Ragusa (RG) – quota partecipazione diretta 1,00%: si tratta di una società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione;
4) **ATO Idrico di Ragusa** costituito nella forma di Convenzione di Cooperazione tra i Comuni ex art. 30 d.lgs. 267/2000 nell'anno 2002: si tratta di una delle forme obbligatorie per la regolazione del servizio idrico integrato, così come previsto dalla legge regionale del 27/04/1991 n. 10 e dal decreto presidenziale n. 209/Gr. IV/S.G. del 07/08/2001. L'ATO Idrico di Ragusa, a seguito del continuo cambiamento del quadro normativo, è stato posto in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare fino alla conclusione delle procedure di liquidazione; è comunque in atto una fase transitoria di passaggio alla nuova ATI di cui al punto 2), giusta convenzione del 08/07/2017;
5) **Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione** (c.f. 00548140862), con sede in Corso Sicilia n. 73 Enna (EN) - quota di partecipazione diretta 0.20%, pari a 500 (cinquecento) azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di euro 4.010,00 (quattromila.00): si tratta di una società che svolge attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione.
6) **Società Sviluppo Ibleo s.r.l. - SO.SV.I. s.r.l.** - (c.f. 01158290880), con sede in Viale del Fante, n. 10 Ragusa – quota di partecipazione diretta dell'1% del capitale sociale per un valore nominale complessivo di euro 1.040,00 (millequaranta,00). Trattasi di una società mista a responsabilità limitata, nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale Ragusa, ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000, al fine di realizzare progetti finalizzati ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa. Il Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 30/10/2017 ha deliberato la dismissione delle quote di partecipazione, in quanto tale società da tempo non svolge alcuna attività utile ai fini istituzionale del Comune di Monterosso Almo.

Dal contesto normativo complessivo, si evince che la finalità del T.U.S.P., prioritariamente, è il perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO, ora SRR, per la gestione del servizio rifiuti e il servizio idrico integrato, per i quali la partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Per quanto precede, **rilevato** che:

- le società di cui ai punti 3, 4 e 5 sono già in liquidazione, e cioè già in fase di scioglimento;
- la SOSVI, le cui quote di partecipazione del Comune ammontano a circa mille euro, ad oggi non ha provveduto alla liquidazione delle stesse, secondo quanto previsto dal codice civile; il Responsabile dell'Area Affari Generali Dott. Iucolano ha posto in essere tutti gli atti

necessari per monetizzare le quote sociali, ma ad oggi il Comune non ha avuto alcun riscontro: preme segnalare che sono in corso contatti per velocizzare tale dismissione anche attraverso una compensazione poste attive/passive intercorrenti tra la società e il Comune di Monterosso Almo; non sono quantificabili i tempi di dismissione delle suddette quote; il valore non rilevante delle quote societarie e la seria e concreta possibilità che la SOSVI non abbia idonee riserve per liquidare le stesse costituiscono un deterrente per intraprendere eventuali azioni legali almeno in questa fase; dalla corrispondenza intercorsa con la suddetta società è emerso che le comunicazioni istituzionali devono essere inviate addirittura all'indirizzo email personale ordinario del legale rappresentante!;

- il Comune di Monterosso Almo è titolare della partecipazione societaria della SRR ATO 7 Ragusa e compartecipa all'ente di governo ATI,

si ritiene che le partecipazioni societarie di cui ai punti 1) e 2), e cioè **Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. e ATI – Assemblea Territoriale Idrica** ad oggi attive ed obbligatorie per legge debbano essere mantenute

Si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso
f.to digitalmente